

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 344 del 18.11.2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	X	
2 - Baiardini Paolo	X	
3 - Bocci Gianpiero		X
4 - Bonaduce Giorgio	X	
5 - Bottini Lamberto	X	
6 - Brozzi Vannio	X	
7 - Crescimbeni Paolo		X
8 - Di Bartolo Federico	X	
9 - Donati Maurizio		X
10 - Fasolo Marco	X	
11 - Finamonti Moreno		X
12 - Girolamini Ada		X
13 - Gobbini Edoardo	X	
14 - Laffranco Pietro		X
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		X

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	X	
17 - Lorenzetti Maria Rita	X	
18 - Melasecche Germini Enrico		X
19 - Modena Fiammetta	X	
20 - Monelli Danilo	X	
21 - Pacioni Costantino	X	
22 - Renzetti Francesco		X
23 - Ripa Di Meana Carlo		X
24 - Rosi Maurizio	X	
25 - Rossi Luciano	X	
26 - Sebastiani Enrico		
27 - Spadoni Urbani Ada		
28 - Tippolotti Mauro		X
29 - Vinti Stefano	X	
30 - Zaffini Francesco		X

PRESIDENTE:

Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI:


Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 5

DELIBERAZIONE N. 344 DEL 18 NOVEMBRE 2003

LEGGE REGIONALE - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 661 del 21.05.2003, concernente: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 5.09.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente l'8.09.2003 (ATTO N. 1853);

VISTO il parere favorevole espresso in sede consultiva dalla I Commissione Consiliare Permanente in data 13.10.2003,


VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Presidente Edoardo Gobbini e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 1853/BIS);

VISTA la Direttiva CEE 2000/75/CE;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione unica sull'intera legge che ha registrato 17 voti favorevoli e 1 di astensione espressi nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)” composta di n. 7 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell’ambito del piano vaccinale previsto dall’Ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001, concernente “Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)” e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 Marzo 2003, n. 71.


Art. 2

(Interventi)

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori in conseguenza della vaccinazione di cui all’art. 1, comma 1:

- a) per gli aborti;
- b) per la morte dei capi.

2. La concessione degli indennizzi previsti nel presente articolo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.



Art. 3
(Beneficiari)


1. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'art.2, comma 1, lettera a) le aziende agricole con allevamento zootecnico, ovino, caprino, bovino e bufalino, ove si verificano aborti di fattrici entro venti giorni dalla data di vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale.

2. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente azienda Asl.

Art. 4
(Misura degli aiuti)

1. In caso di aborto dell'animale conseguente a vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, vitello, agnello, capretto, e bufalo, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.



Art. 5

(Modalità di erogazione degli indennizzi)

1. Con norme regolamentari è disciplinata l'attuazione della presente legge con particolare riferimento alle procedure e alle modalità per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 6


(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 30.000,00, da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata "Interventi in zootecnia".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata "Interventi vari relativi a contributi in conto interesse" (Cap. 7661/2400).

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



Art. 7
(Efficacia)

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea.

b) con distinta votazione che ha registrato 17 voti favorevoli e 1 di astensione espressi nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'art. 69 dello Statuto della Regione dell'Umbria, determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria.

L'ESTENSORE
*dotto*ssa Maria Rita Francesconi

